



Schema di D.lgs. sulle batterie e sui rifiuti di batterie (A.G. 344)

Osservazioni Confindustria

24 novembre 2025

1. Art. 5 – Immissione sul mercato e libera circolazione: Richiesta di un'applicazione graduale

L'articolo 5, comma 4, dello Schema di Decreto Legislativo fissa al 18 febbraio 2024 la data entro la quale garantire la conformità. Il Regolamento Batterie dell'UE, tuttavia, prevede un'applicazione progressiva, con scadenze scaglionate dal 18 febbraio 2024 al 18 agosto 2028, e oltre, in attesa dell'adozione degli atti delegati e di esecuzione.

Sussiste il rischio che le Autorità di vigilanza del mercato possano interpretare l'articolo 5, paragrafo 4, in modo estensivo e richiedere il rispetto di tutti gli obblighi entro il 18 febbraio 2024.

Proposta di modifica: Inserire nel testo del comma 4 un chiarimento secondo cui le scadenze di conformità in Italia sono allineate alle medesime tempistiche previste dal Regolamento UE e non a una data unica. Si segnala, infatti, che il 18 febbraio 2024 rappresenta solo la data di applicabilità di cui all'art. 96 del Regolamento, mentre il medesimo art. 96 specifica ulteriori scadenze e date di applicabilità differenziate per i diversi articoli e Capi.

"1. Le batterie possono essere immesse sul mercato, messe a disposizione sul mercato o messe in servizio solo se conformi al Regolamento.

2. In caso di immissione sul mercato nazionale di batterie che non soddisfano i requisiti del Regolamento, l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 2, adotta le misure necessarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157.

3. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento è consentito che vengano esposte, in occasione di fiere campionarie, mostre, dimostrazioni o eventi analoghi, batterie non conformi al Regolamento, a condizione che sia indicato in modo chiaro e visibile che le stesse non possono essere messe a disposizione sul mercato o essere messe in servizio finché non saranno rese conformi alle disposizioni del Regolamento. Durante le dimostrazioni di tali batterie, l'operatore economico interessato adotta misure adeguate a garantire la sicurezza delle persone.

*4. Le batterie immesse legalmente sul mercato prima **dell'entrata in vigore delle rispettive scadenze previste dal Regolamento del 18 febbraio 2024** possono essere messe a disposizione sul mercato o messe in servizio anche successivamente."*

2. Art. 20, commi 1 e 10 - Registro dei produttori: Transizione relativa alla registrazione dei produttori

L'articolo 20.1 dello Schema di Decreto Legislativo istituisce un **nuovo Registro destinato a sostituire l'attuale Registro Nazionale** e l'art. 35, co. 4, prevede che detto Registro sia **"interconnesso telematicamente al Registro nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ai fini della trasmissione di tutte le informazioni necessarie"** e che tale ultimo Registro rimanga **"attivo fino alla completa implementazione del Registro di cui all'articolo 20"**.

Allo stesso tempo, l'art. 20 co. 10, dello schema prevede che i produttori già iscritti **presentino una nuova domanda di registrazione**. Dalla lettura dei due articoli sopra menzionati, pertanto, non sembrerebbe necessario prevedere un'ulteriore domanda di registrazione al nuovo registro dei

produttori, che va chiaramente a sostituire il precedente dal quale riceve, mediante interconnessione telematica, tutte le informazioni normativamente previste.

Quindi, lo Schema di Decreto non chiarisce:

- se le registrazioni esistenti saranno trasferite automaticamente o se i produttori dovranno procedere a una nuova registrazione;
- se vi saranno modifiche all'attuale numero di registrazione (circostanza che inciderebbe in modo significativo sulle fatture, sulla documentazione commerciale, sui siti web e sui sistemi informatici dei produttori, in ragione dell'obbligo di indicare tale numero);
- quale sia la tempistica di transizione da un registro all'altro.

Questa mancanza di chiarezza genera incertezza per i produttori circa il proprio stato di conformità e potrebbe comportare costosi aggiornamenti dei sistemi IT con un preavviso molto ridotto.

Proposta di modifica: fornire indicazioni dettagliate circa il trasferimento automatico o la necessità di nuova registrazione; la conferma della continuità del numero di registrazione (o, quantomeno, la previsione di un preavviso adeguato in caso di modifica); una tempistica di transizione con congruo periodo di adattamento per i produttori già registrati; nonché un adeguato supporto tecnico per la fase di transizione.

A tal fine, si propone la seguente riformulazione dell'Art. 35, comma 4, dello Schema di Decreto:

«Il Registro dei produttori di cui all'articolo 20 è interconnesso telematicamente al Registro nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ai fini della trasmissione al registro di cui all'art. 20 del presente decreto di tutte le informazioni, compreso il numero di registrazione, già trasmesse al registro di cui all'art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188. Tale ultimo Registro rimane attivo fino alla completa implementazione del Registro di cui all'articolo 20. Sul portale del Registro e nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono indicate le modalità di presentazione della domanda di registrazione di cui all'art. 20, comma 10, del presente decreto, che escludono duplicazioni degli adempimenti.»

3. Art. 20 comma 5 - Vendita Tramite Piattaforme Online

All'articolo 20, co. 5, lo Schema di Decreto Legislativo richiama parzialmente la disciplina dell'articolo 178-*quater* del D.lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente). Nello specifico, con riferimento al comma 3 del predetto articolo 178-*quater*, dove si evidenzia la facoltà dei produttori di avvalersi dei servizi che i gestori di piattaforma sono tenuti ad offrire “secondo modalità semplificate disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori stessi e i consorzi ovvero i sistemi di gestione”.

Nella corrente formulazione, lo Schema di Decreto Legislativo dà correttamente atto della facoltà riconosciuta ai produttori; tuttavia, non chiarisce quali obblighi sarebbero soggetti a modalità semplificate di adempimento.

Con specifico riferimento al Registro Nazionale dei Produttori (Art. 178-*ter* del Codice dell'Ambiente), il comma 8 dell'Art. 178-*quater*, prescrive l'istituzione, nel Registro Nazionale dei produttori, di “un'apposita sezione in cui sono iscritti i gestori di piattaforme di commercio elettronico [...] e, con

modalità semplificate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i produttori che immettono prodotti sul mercato mediante le medesime piattaforme”.

Sarebbe auspicabile che lo Schema di Decreto Legislativo in esame richiamasse altresì il comma 8 dell'articolo 178-*quater* del Codice dell'Ambiente e che chiarisse le modalità semplificate secondo cui i produttori che sia avvalgono dei servizi offerti dalle piattaforme di commercio elettronico possono essere iscritti nel registro Nazionale.

Infine, lo Schema di Decreto non indica, nello specifico, entro quali tempistiche i produttori che effettuano vendite attraverso piattaforme di commercio elettronico dovranno adeguarsi agli obblighi derivanti dalla normativa, lasciando intendere che questi entrino in vigore con lo Schema stesso. Tenendo in considerazione che alcuni di questi obblighi hanno tempistiche amministrative non prevedibili (ad es. la designazione di un rappresentante Autorizzato ai sensi dell'Art. 25 co. 4) e che gli oneri di cui all'Art. 178-*ter* co. 3 del Codice dell'Ambiente (versamento degli eco-contributi) nel caso di specie vengano correntemente assolti ai sensi del Art. 178-*quater* del Codice dell'Ambiente, è auspicabile che sia previsto un periodo di adeguamento di almeno 6 mesi a partire dall'entrata in vigore dello Schema di Decreto Legislativo.

Proposta di modifica: chiarire le modalità semplificate di assolvimento degli obblighi per i produttori che effettuano vendite attraverso piattaforme di commercio elettronico.

Con riferimento alle semplificazioni per l'iscrizione nel Registro Nazionale dei produttori, si propone la riformulazione del comma 5 dell'Art. 20 dello Schema di Decreto Legislativo come segue:

*5. I produttori che mettono a disposizione batterie per la prima volta sul mercato nazionale tramite piattaforme online, al fine di adempiere ai propri obblighi nei confronti del Registro nazionale dei produttori di batterie relativi al regime di responsabilità estesa oggetto del presente decreto, possono avvalersi delle modalità **semplificate** previste dall'articolo 178-*quater*, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ove attivate **per l'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore e, altresì delle modalità semplificate previste dall'articolo 178-*quater*, comma 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale dei produttori di cui all'articolo 178-*ter*, comma 8.***

Con riferimento alle tempistiche di adeguamento agli obblighi dello schema di decreto, si propone la seguente aggiunta all'articolo 20 dello Schema di Decreto Legislativo:

5-bis. I produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale mediante piattaforma di commercio elettronico avvalendosi dei servizi di cui all'articolo 178-*quater* del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono tenuti ad adeguarsi alle previsioni del presente decreto legislativo entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo.

4. Art. 23 - Centro di coordinamento batterie

Il centro di coordinamento batterie è un organo tecnico che non può per sua natura rappresentare i produttori iscritti ai sistemi di gestione aderenti. Si chiede pertanto una consultazione o un accordo con le rispettive associazioni nazionali in merito ad eventuali convenzioni e accordi di programma nazionali (v. comma 3 Art. 23 dello schema di D.lgs.).

Inoltre, al comma 4 si riporta la medesima formulazione di cui all'Art. 15 del D.lgs. 49/2014, che non chiarisce le motivazioni per cui solo le associazioni dei produttori e delle imprese per la raccolta debbano avere un unico rappresentante al tavolo negoziale lasciando la facoltà agli altri soggetti coinvolti di avere uno o più delegati ciascuno.

Proposta di modifica:

“3. Il Centro di coordinamento batterie può stipulare convenzioni e accordi di programma su base Nazionale, ~~in rappresentanza in accordo con le associazioni nazionali~~ dei produttori di batterie, anche al fine di incentivare la raccolta di rifiuti di batterie. La mancata stipula dell'accordo di programma non può compromettere le attività del Centro di coordinamento batterie, dei sistemi individuali e collettivi e il raggiungimento degli obiettivi di cui al Regolamento.

*4. Le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti ai sistemi di gestione aderenti al Centro di coordinamento batterie, le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta, ~~ciascuna tramite un unico delegato~~, l'ANCI, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione, **ciascuna tramite un unico delegato**, e il Centro di coordinamento batterie stipulano un accordo di programma, con validità triennale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale accordo è rinnovato entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del primo triennio.*

Detto accordo è volto a stabilire le modalità di ristoro, da parte dei produttori, degli oneri per la raccolta separata di batterie, sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, da riconoscersi nel caso in cui sia stata effettivamente istituita una rete di raccolta differenziata dal servizio pubblico, e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 e delle disposizioni della parte seconda, titolo III-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

I produttori o i terzi che agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro e alla gestione dei rifiuti di batterie raccolte in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.”

5. Art.25 - Responsabilità estesa del produttore

L'art. 25 stabilisce che sui produttori grava una responsabilità estesa e che deve essere nominato un rappresentante autorizzato. L'articolo contrasta con quanto stabilito dall'Art. 14-ter del DL 16 settembre 2024. N. 131 C. “Salva Infrazioni”.

*“I produttori del prodotto che immettono prodotti sul mercato nazionale mediante piattaforma di commercio elettronico adempiono agli obblighi di responsabilità estesa del produttore anche **avvalendosi dei servizi che i soggetti gestori della piattaforma medesima sono tenuti a offrire, secondo modalità semplificate disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori stessi e i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237.**”*

Proposta di modifica: inserire il riferimento alla normativa in caso di vendita a distanza o su piattaforme di marketplace.

6. Art. 27- Adempimento in forma collettiva della responsabilità estesa del produttore

L'articolo 27, paragrafo 4, anticipa i requisiti relativi all'eco-modulazione previsti dal Regolamento Batterie dell'UE, senza tuttavia fornire ulteriori informazioni sulle modalità di attuazione dei criteri da parte dei sistemi collettivi di gestione dei rifiuti.

Questa carenza potrebbe compromettere l'armonizzazione del mercato interno dell'UE, complicare inutilmente gli adempimenti, creare distorsioni concorrenziali e introdurre incertezza giuridica, in particolare per i produttori operanti in più mercati dell'Unione. Si ritiene, inoltre, che dovrebbero essere introdotti criteri unici elaborati a livello comunitario e scientificamente fondati per l'eco-modulazione delle tariffe, limitandone l'applicazione ai prodotti per i quali siano dimostrabili risultati positivi in termini di impatto ambientale. L'obiettivo è garantire che i benefici ambientali siano reali e quantificabili, promuovendo la progettazione di prodotti più riciclabili e trasparenti ed evitando disallineamenti competitivi per i produttori che operano nei diversi Stati membri.

Proposta di modifica: sostenere con forza un'eco-modulazione rigorosamente allineata al quadro del Regolamento Batterie dell'UE. In particolare, l'eco-modulazione dovrebbe:

- restare limitata ai criteri di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del Regolamento UE: se del caso, in base alla composizione e alla categoria (es. ricaricabilità, contenuto riciclato, preparazione per il riutilizzo, riutilizzo con finalità diverse (repurposing), rigenerazione (remanufacturing) e impronta di carbonio);
- seguire le tempistiche di attuazione europee, in linea con l'introduzione progressiva degli atti delegati e di esecuzione per ciascun criterio e tipologia di batteria (arco temporale compreso tra 2025 e il 2031);
- adottare le metodologie definite a livello UE per i diversi parametri (ad esempio per contenuto riciclato, impronta di carbonio e ricaricabilità);
- evitare l'introduzione, a livello nazionale, di criteri di eco-modulazione ulteriori o l'estensione a quei materiali che non sono già previsti dal regolamento, alle tipologie di batterie o l'ampliamento dell'ambito di modulazione oltre le soglie previste dal quadro UE;
- garantire trasparenza mediante la pubblicazione anticipata dei criteri di modulazione (idealmente con un preavviso di 6 mesi o superiore) e l'applicazione di metodologie coerenti da parte di tutti i sistemi collettivi.

7. Artt. 23, 25, 26 e 27 - Estensione al settore automotive dei costi relativi ai rifiuti di batterie portatili o LMT

Negli articoli 23, 25, 26 e 27, si estendono anche agli OEMs gli oneri economici e burocratici previsti per il raggiungimento dei target previsti per il circuito di riciclo delle batterie portatili o LMT.

Il settore automotive è fortemente coinvolto e impattato dal Reg. UE 2023/1542, in quanto 2 delle 5 tipologie di batterie classificate sono utilizzate proprio sugli autoveicoli:

- batterie per autoveicoli (SLI - Starting, Lighting and Ignition);
- batterie per veicoli elettrici (EV).

I costruttori e componentisti del settore, secondo il nuovo Regolamento, sono il più delle volte inquadrabili come “produttori di batterie” e importatori, dunque, soggetti a obblighi rigorosi lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, che vanno dalla progettazione e produzione facilitando la rimozione e la sostituzione; conformità e tracciabilità attraverso la marchiatura CE e la specifica etichettatura; tracciabilità e conseguente gestione del rifiuto attraverso l'EPR (Responsabilità Estesa del Produttore).

Il settore automotive è da tempo abituato a gestire i propri prodotti in questi termini, infatti, dall'avvento della Direttiva 2000/53/CE e oggi con il Regolamento su fine vita veicoli (ELVR), la filiera è impegnata in obiettivi di circolarità e gestione efficiente delle risorse che la collocano ai vertici UE per percentuali di riciclo e recupero.

Proposta di modifica: si evidenzia che già la normativa ELV - specifica per il settore automotive - promuove il riuso, il riciclo e il recupero dei materiali presenti nei veicoli a fine vita, incluse le batterie. Pertanto, si reputa necessario esplicitare nel testo del D.lgs. in esame che gli obblighi relativi agli articoli sopra citati non si applicano al settore automotive, che verrebbe così gravato da costi ingiustificati.